

STATUTO
della
FONDAZIONE ITALIA - CINA

Articolo 1
Costituzione

È costituita la Fondazione Italia-Cina con sede in Milano, Via Clerici, 5
Delegazioni e uffici della Fondazione potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è apolitica e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione a fini di utilità generale promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche, artistiche, realizza studi e ricerche come pure elabora e attua programmi di particolare rilevanza, organizza eventi significativi utili a migliorare e sviluppare i rapporti tra Italia e Cina nel quadro dei rapporti esistenti anche a livello governativo.

La Fondazione intende collaborare con le altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia governative che private, per la realizzazione delle proprie finalità ed è aperta, tenuto conto della specifica loro esperienza, a forme di collaborazione esterna con l'Istituto Italo-Cinese, la Camera di Commercio Italo-Cinese ed altre associazioni interessate al mondo cinese.

Articolo 3
Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali ad esempio l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- c. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d. costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni turistiche ed economiche, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee allo sviluppo delle relazioni tra l'Italia e la Cina;
- f. svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre la Fondazione potrà avvalersi dell'Istituto Italo-Cinese per le attività culturali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi di legge.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- da contributi di enti ed organismi internazionali.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dai membri;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri della fondazione sia italiani che esteri, ovvero da enti ed organismi internazionali;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre, il Consiglio della Fondazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno dell'anno seguente il bilancio consuntivo di quello trascorso predisposti dal Direttore Generale. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di perdite di gestioni precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere.

I membri della Fondazione si dividono in:

- **Fondatori.** Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero che sono stati dichiarati tali in quella sede, nonché tutti coloro che hanno aderito alla Fondazione entro il 31 dicembre 2004.
Sono Fondatori Attivi i Fondatori che contribuiscono alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione: a ciascuno di essi spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione; sono Fondatori Onorari i restanti Fondatori.
- **Sostenitori.** Possono ottenere la qualifica di membri sostenitori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi significativi in denaro con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di rilievo o con l'apporto di beni materiali ed immateriali di particolare utilità.
- **Ordinari.** Possono ottenere la qualifica di membri ordinari coloro che si impegnano a contribuire al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Chi intende aderire alla Fondazione presenta domanda come membro sostenitore o membro ordinario.

Le domande di adesione saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 9

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione dei soci sostenitori ed a maggioranza degli intervenuti quella dei soci ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- perdurante o reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell'apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.

I membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.

In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Articolo 10

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Consultiva;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e i Vice Presidenti;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti gli organi della Fondazione possono ricevere il rimborso spese sostenute per il loro ufficio e compensi per quelli investiti di particolari incarichi.

Articolo 11

Assemblea Consultiva

L'Assemblea Consultiva è costituita dai membri Fondatori Attivi ed Onorari e dai membri sostenitori ed ordinari e si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Può anche riunirsi per deliberazione del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri.

L'Assemblea è convocata, con l'Ordine del giorno inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica, telegramma.

Ogni partecipante della Fondazione, a qualunque categoria appartenga, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro membro mediante delega scritta.

All'Assemblea consultiva spetta il compito di nominare i membri sostenitori ed ordinari cui spetti il diritto di avere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone anche il Presidente.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo e sul rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano in età. In caso di assenza di tutti i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea Consultiva:

- un componente nominato da ciascun Fondatore Attivo;
- n. 4 componenti in rappresentanza del Ministero degli Esteri, del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ;
- l'Ambasciatore pro tempore italiano in Cina;
- l'Ambasciatore pro tempore cinese in Italia,

nonché da un ulteriore numero variabile di componenti, ciascuno nominato da uno dei membri sostenitori o ordinari individuati dall'Assemblea Consultiva tra quelli che si siano dichiarati – o dichiarino nell'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione – disposti a versare un contributo ulteriore rispetto alla quota di partecipazione, fissato dal Consiglio di Amministrazione medesimo; il tutto comunque secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea Consultiva all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio restano in carica tre esercizi e il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Possono essere rinominati e sono revocabili, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati, il quale avrà facoltà di designare il sostituto. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato triennale ha effetto dal momento in cui viene insediato il nuovo Consiglio. Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, un nuovo componente del Consiglio dovrà essere prescelto da parte di chi aveva a suo tempo nominato il Consigliere uscente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare esso provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore Generale;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- nominare il Presidente e i Vice Presidenti;
- nominare il Direttore Generale e i responsabili delle delegazioni e uffici della Fondazione;
- deliberare sulle domande di ammissione e sulla espulsione dei membri della Fondazione per gravi motivi morali e disciplinari;
- deliberare l'entità dei contributi per le varie categorie di membri fondatori **attivi**, sostenitori ed ordinari, nonché l'ulteriore contributo per i soci sostenitori ed ordinari a cui l'Assemblea Consultiva attribuisca la facoltà di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- decidere la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Salvo quanto previsto dal presente Statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano in età. In caso di assenza di tutti i Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal direttore o in sua assenza da un segretario della riunione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13

Presidente della Fondazione e Vice Presidenti

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio al proprio interno ed è rieleggibile. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti, che sono nominati dal Consiglio al proprio interno e che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio tra le persone di comprovata esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina, il Consiglio ne determina i poteri, nonché la natura, la qualifica ed i compensi.

Su delega del Presidente, il Direttore Generale può rappresentare la Fondazione nei rapporti interni e di fronte ai terzi nell'ambito dei poteri attribuitigli in sede di nomina.

Sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- predisporre i programmi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio;
- predisporre il bilancio sia preventivo che consuntivo;
- gestire ogni rapporto con il personale della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni organizzative, amministrative e finanziarie connesse alla gestione ordinaria ed al funzionamento della Fondazione, potendo accendere e gestire conti correnti bancari ed altri rapporti creditizi;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- predisporre i mezzi e gli strumenti necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative della Fondazione;
- attribuire incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione;
- partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, nonché del Consiglio e del Comitato Esecutivo, di cui assume le funzioni di segretario redigendone i relativi verbali.

Articolo 15

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 17
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 18
Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo. Il Collegio, che sarà composto da tre arbitri ed avrà sede presso la sede della Fondazione, nel rendere il proprio lodo, procederà in via irritale e secondo equità.

NORMA TRANSITORIA

Il primo Presidente, che fa parte del Consiglio di Amministrazione, viene nominato nell'atto costitutivo, anche in deroga all'art. 13.

L'atto costitutivo designa altresì il primo Collegio dei revisori.